


**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
QUESTURA DI PESARO E URBINO**

Il sottoscritto _____ attesta che la foto apposta a fronte del presente modulo riproduce l'effigie del richiedente, previo accertamento della identità personale, risultata dalla esibizione del seguente documento:

<i>tipo documento</i>	<i>numero</i>	<i>rilasciato il</i>	<i>da</i>
<i>data</i>		<i>firma e qualifica del P.U. competente</i>	

NOTA BENE

- In caso di **rilascio** della “carta europea”, allegare la documentazione indicata ai punti a), b), c), d) e).
- In caso di **rinnovo** della “carta europea”, allegare la documentazione indicata ai punti: a)c) d) f).
- In caso di rinnovo della carta europea nella quale sono però esauriti gli spazi necessari per il rinnovo, allegare la documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e) nonché la carta europea, scaduta di validità indicata al punto f).

AVVERTENZE

La carta europea d’arma da fuoco estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità Europea con possibilità di portare o trasportare all’ interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo che venatorio.

- La carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi.
- Viene rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d’arma o dell’autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo o venatorio e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.
- Le persone residenti nello Stato Italiano, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio della caccia e quelle che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea di arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato membro della Comunità Europea e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione le armi da caccia o sportive iscritte nella predetta carta, per l’esercizio delle attività venatorie o sportive.
- I motivi del viaggio devono essere dimostrati dai possessori di licenza di tiro a volo ad ogni richiesta di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Si riporta il testo dell’art. 3 del Dl.vo n. 527 del 30.12.1992

1. Il titolare della carta europea d’arma da fuoco è tenuto:
 - a) a farne immediata denuncia all’ufficio di polizia del luogo in cui si trova, dello smarrimento o furto del documento;
 - b) a richiedere all’autorità di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l’aggiornamento della carta europea d’arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell’unica arma iscritta;
 - c) a consegnare la carta all’organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa;
 - d) ad esibire la carta europea ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
2. **Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da tre mesi a due anni.**